

## Prefettura - Ufficio territoriale del Governo Pordenone

Pordenone, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia

LORO SEDI

e, p.c. Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

**PORDENONE** 

**OGGETTO:** Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche».

Facendo seguito alla prefettizia n. 39321 del 30 luglio 2021 (all. 1) concernente l'oggetto, si rappresenta alle SS.LL. che la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla sezione COVID-19 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo (<a href="https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone">https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone</a>) ha fornito, fra l'altro, i seguenti chiarimenti:

Per l'accesso alle sagre e fiere locali che si svolgono all'aperto <u>senza precisi</u> <u>varchi</u> d'ingresso (ad esempio per le vie e le piazze di un Comune) serve avere una certificazione verde COVID-19 e, in caso di risposta affermativa, quali sono le conseguenze in termini di responsabilità in caso di inosservanza dell'obbligo?

L'accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021.

Nel caso in cui tali eventi si svolgano all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'esistenza dell'obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 si applica anche alla partecipazione a ogni tipo di eventi che si svolgono all'aperto in spazi non delimitati e senza precisi varchi d'ingresso (ad esempio in parchi, strade o piazze)?

L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito della modifica introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 105 del 2021, si riferisce a luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l'ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all'aperto).

L'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano <u>in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso</u>, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini



## Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

## Pordenone

diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso.

Per sagre e fiere locali vige l'obbligo della certificazione verde COVID-19 (vedi specifica FAQ).

Tanto si rappresenta, con riserva di eventuali successivi aggiornamenti.

p. IL PREFETTO a.p.c. IL VICE PREFETTO VICARIO (Modolo)